



COMUNE DI MELICUCCA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 35

del 27/12/2018

Oggetto: Revisione periodica DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 10:45, presso la sala della adunanza del Comune, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale MARIATERESA CARBONE in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1 convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
1) CARBONE MARIATERESA	Presidente	SI
2) OLIVERI EMANUELE ANTONIO	Consigliere	SI
3) OLIVERIO VINCENZO	Consigliere	NO
4) LUPINI VITTORIO	Consigliere	NO
5) CALOGERO MARIA CONCETTA	Consigliere	NO
6) TOSCANO SEBASTIANO	Consigliere	SI
7) CAMMARERI GIOVANNI ANTONIO	Consigliere	SI
8) LEUZZI GIUSEPPE	Consigliere	NO
9) FLORIO LUIGI	Consigliere	NO
10) CATANESI ROCCO	Consigliere	SI
11) VELTRI GIUSEPPE	Consigliere	SI

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA AMALIA MARIA BARRESI

IL PRESIDENTE

- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di n. 6 su numero 11 Consiglieri assegnati al Comune, l'adunanza è legale, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Su invito del Presidente, il Sindaco relaziona brevemente sulla proposta di deliberazione e riferisce che la dismissione delle partecipazioni pubbliche individuate sulla base dei criteri legislativi in materia è in via di attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Melicuccà con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26 ottobre 2017 provvedeva ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, da cui risultavano partecipazioni nelle seguenti società:

- 0,95 % in Gal.Vate srl soc. consortile a r.l.;
- 0.10 % in Asmenet Calabria sco consortile a r.l.;
- 0,0027% in Banca Etica soc. coop.a r.l.;
- 0,34% in Piana Ambiente spa in liquidazione;
- 0,16% in Gruppo di azione locale basso tirreno reggino sc.a.r.l.

Dato atto che:

con deliberazione n. 20 del 26 ottobre 2016, il Consiglio comunale deliberava di procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute in:

- Galvate srl soc. consortile a r.l.
- Banca Etica soc. coop. a r.l.

Preso atto che in attuazione di quanto stabilito con deliberazione n.20 del 26 Ottobre 2016 questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il

piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Melicuccà e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che a norma degli artt 20 e 26 comma 11 del d.lgs n. 175 del 2016 e s.m.i. costituisce obbligo dell'amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento al 31 dicembre 2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto Conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso Atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole all'unanimità, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Melicuccà detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
MARIATERESA CARBONE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA AMALIA MARIA BARRESI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Melicuccà, lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio
ANGELA CARBONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Melicuccà, lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio
CARBONE ANGELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Melicuccà, 27/12/2018

Il Segretario Comunale